

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sentenza penale, condanna generica al risarcimento dei danni, giudice civile, determinazione del quantum

La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento riservato al giudice della liquidazione e dell'entità del danno.

NDR: in tal senso Cass. n. 14537 del 2013.

Tribunale di Milano, ordinanza del 21.11.2023

...omissis...

Per quello che interessa nel presente giudizio, va premesso che il resistente --- era stato imputato, in concorso con altri, dei seguenti reati: *omissis*.

Con la sentenza del Tribunale di Milano n. 9289 del 19.07.2013, --- (tra l'altro) veniva condannato per aver indotto e favorito l'attività di prostituzione di giovani donne, ivi compresa la ricorrente, e favorito la prostituzione della minore ---, alla pena di anni sette di reclusione, oltre al risarcimento del danno cagionato alle parti civili (tra cui la ricorrente), da liquidarsi in separato giudizio.

La Corte D'Appello di Milano, con sentenza n. 8088 del 13.11.2014, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva il resistente --- dal reato di induzione alla prostituzione per non aver commesso il fatto; riqualificava il reato di cui al predetto capo 2 e riqualificava il capo 1 in danno a --- e altre giovani donne nel delitto di tentativo di induzione alla prostituzione; veniva, quindi, rideterminata la pena in anni 4 e mesi 10 di reclusione.

Veniva proposto ricorso in Cassazione e, nel successivo giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 3176 del 2018, assolveva --- parzialmente dal reato di favoreggiamento della prostituzione; quindi, rideterminava la pena in 4 anni e 7 mesi di reclusione e confermava nel resto la precedente sentenza della Corte d'Appello.

I successivi ricorsi, proposti avverso quest'ultima sentenza della Corte d'Appello di Milano, sono stati dichiarati inammissibili con sentenza della Cassazione n. 22093/2019 del 11 aprile 2019.

Pertanto, per quanto qui d'interesse, è passata in giudicato la sentenza che ha accertato che --- ha commesso il delitto di tentativo di induzione alla prostituzione ai danni della ricorrente --- e ha condannato --- al risarcimento del danno subito (tra le altre) dalla ricorrente ---.

Ebbene, l'art. 651, comma 1, cod. proc. pen. dispone: «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».

Risulta dunque accertato dalle sentenze penali e, quindi, anche nel presente giudizio civile, che: *omissis*.

Alla luce di quanto esposto, è di tutta evidenza che i descritti fatti delittuosi comprovati nel procedimento penale integrano altresì i fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno proposta in questo giudizio dalla ricorrente e si dovrà quindi procedere al risarcimento del danno subito dalla ricorrente come già prescritto, del resto, dalle sentenze passate in giudicato.

Sul quantum debeatur.

In questa sede spetterà al Giudice civile unicamente la determinazione del quantum. Per la Cassazione, infatti, «la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita Parte Civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento riservato al giudice della liquidazione e dell'entità del danno» (Cass., sent. n. 14537/2013).

Bisogna dunque procedere unicamente alla liquidazione del danno effettivamente subito dalla ricorrente.

Ritiene questo giudice che, dalle sopradescritte condotte del resistente in danno alla ricorrente, consegue certamente una rilevante sofferenza psico-fisica.

In primo luogo, va evidenziato il turbamento emotivo subito dalla ricorrente con la sopravvenuta consapevolezza di essere stata "adescata" per un presunto casting presso --- e di essere stata condotta nello studio di --- che l'aveva ritenuta idonea a rivestire il ruolo di "---" con la promessa di un compenso di € 3.000,00 a settimana; solo il giorno dopo la ricorrente aveva compreso che, in realtà, nel predetto compenso erano previste le ulteriori condotte a lei richieste implicitamente nella serata con cena e successivo "---". Ciò è comprovato dallo stesso --- che, quando la ricorrente chiese di andare via, le disse che non avrebbe "più fatto niente nel mondo dello spettacolo".

Si può, quindi, presumere la forte delusione della ricorrente nel prendere atto che la sua bellezza fisica e l'aspirazione di aver successo nella attività professionale di modella fossero state sfruttate da persone amorali per turpi finalità, che l'avrebbero privata della propria personalità e ridotta a donna-oggetto.

Si tratta, in definitiva, di un ulteriore meschino episodio, sia pure con più subdole modalità, di violenza contro le donne.

Inoltre, è di tutta evidenza che, in via presuntiva, i palpeggiamenti posti in essere dal resistente durante la serata, le pressioni ricevute dal complessivo clima lussurioso hanno provocato un turbamento psico-fisico della ricorrente, comprovato del resto dalla espressa volontà di non partecipare attivamente ad alcuna delle condotte erotiche sopradescritte. Addirittura, quando la ricorrente comprese appieno le modalità secondo le quali era stata gestita la cena e il successivo “---”, non esitò a richiedere al resistente di andare via.

Ulteriore elemento utile per l'accertamento dell'entità del danno è sicuramente anche il clamore mediatico assunto dalla vicenda che ha coinvolto tutte le ragazze partecipanti ad una o più serate del “---”.

Per altro verso, va evidenziato che il resistente, sia pure “molto contrariato” non si rifiutò di far accompagnare a --- la ricorrente e la sua amica ---; inoltre, non vi furono ulteriori episodi di molestie, oltre la descritta serata del 22.08.2010.

Alla luce di tutti gli elementi esposti, il Tribunale ritiene equo e aderente alla fattispecie concreta liquidare alla ricorrente, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., la somma complessiva già rivalutata di euro 25.000,00.

Sulla somma qui accertata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce degli esposti criteri, il resistente --- deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 25.000,00, liquidata in moneta attuale, oltre: interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell' 1%, sulla somma di euro 25.000,00 dal 22.08.2010 ad oggi; interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 25.000,00, dalla data della presente ordinanza al saldo effettivo.

Sulle spese processuali

Consegue alla soccombenza, la condanna del resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali, relative al presente giudizio.

La presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna il resistente --- al pagamento, in favore della ricorrente ---, della somma di euro 25.000,00, oltre interessi come specificati in motivazione; condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 406,00 per esborsi ed anticipazioni e in euro 4.900,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
